

Varie

Nonostante la specificità delle materie attribuite al Difensore civico regionale e la definizione del proprio ambito operativo, numerose sono state le più svariate richieste di intervento anche quest'anno che di seguito si citano in sintesi:

- sono stati aiutati ad effettuare l'istruttoria preparativa alcuni automobilisti che dovevano contestare contravvenzioni davanti al Giudice di Pace;
- è stata fornita consulenza in merito ad alcune procedure privatistiche in materia di locazione locali pubblici;
- è stato svolto un intervento per rimborso da parte della RAI di un canone versato erroneamente due volte e si è collaborato con il Difensore civico di Fano e l'Amministrazione Provinciale in merito ad un bando Concorso FSE 2004 per corsi di Formazione extracomunitari;
- sono state infine raccolte e presentate all'assessore ai trasporti tutte le segnalazioni pervenute da parte dei pendolari sul cattivo funzionamento della rete ferroviaria regionale.

Conclusioni

Al termine del mio mandato, dopo cinque anni di attività istituzionale della difesa civica regionale nelle Marche, ritengo responsabilmente di poter affermare di aver adempiuto con impegno al dovere assunto per una compiuta ed efficiente tutela dei diritti dei cittadini marchigiani; in particolare mia assidua cura è stata quella di dar vita ad una Istituzione che fosse in contatto e a disposizione del cittadino nella maniera più diligente e dinamica possibile ed altresì equa ed imparziale.

Sono in definitiva pienamente soddisfatto dell'impegno profuso che non è stato offuscato da avvertite carenze organizzative, finanziarie e di sostegno che ho più volte segnalato nelle precedenti relazioni e che qui non voglio proprio riesporre e che mi auguro non angustino anche il mio successore.

Questa mia soddisfazione va naturalmente ascritta al merito di tutti i funzionari e collaboratori dell'Ufficio che, pur tra varie difficoltà, anche di organico, hanno con capacità, entusiasmo e spirito di abnegazione adempiuto al loro compito, dandomi pieno apporto, simpatia ed affetto.

Un fervido e grato saluto, che voglio esprimere con effusione di sentimenti, rinnovo ai Signori Funzionari, al Personale della Regione, Consiglio e Giunta, per l'attenzione dimostrata e per la collaborazione piena sempre prestata all'Ufficio e a me personalmente, anche nell'espletamento delle mie precedenti funzioni di Commissario del Governo, svolte per circa 7 anni.

Un cordiale ed augurale pensiero rivolgo, infine, agli Amministratori regionali ed ai Consiglieri tutti, della precedente e della attuale

legislatura, con l'auspicio che siano presto esaminati ed attuati necessari nuovi interventi a sostegno della difesa civica, affinché i diritti dei cittadini non siano semplicemente enunciati dalla nostra Costituzione, ma altresì garantiti e difesi in concreto, anche nell'ottica che tale tutela possa essere estesa al maggior numero possibile di persone in modo che, richiamando quanto affermato in precedenza, sia mantenuto sempre aperto l'ascolto della Regione sulle istanze dei marchigiani tutti.

Dr. Giuseppe Colli

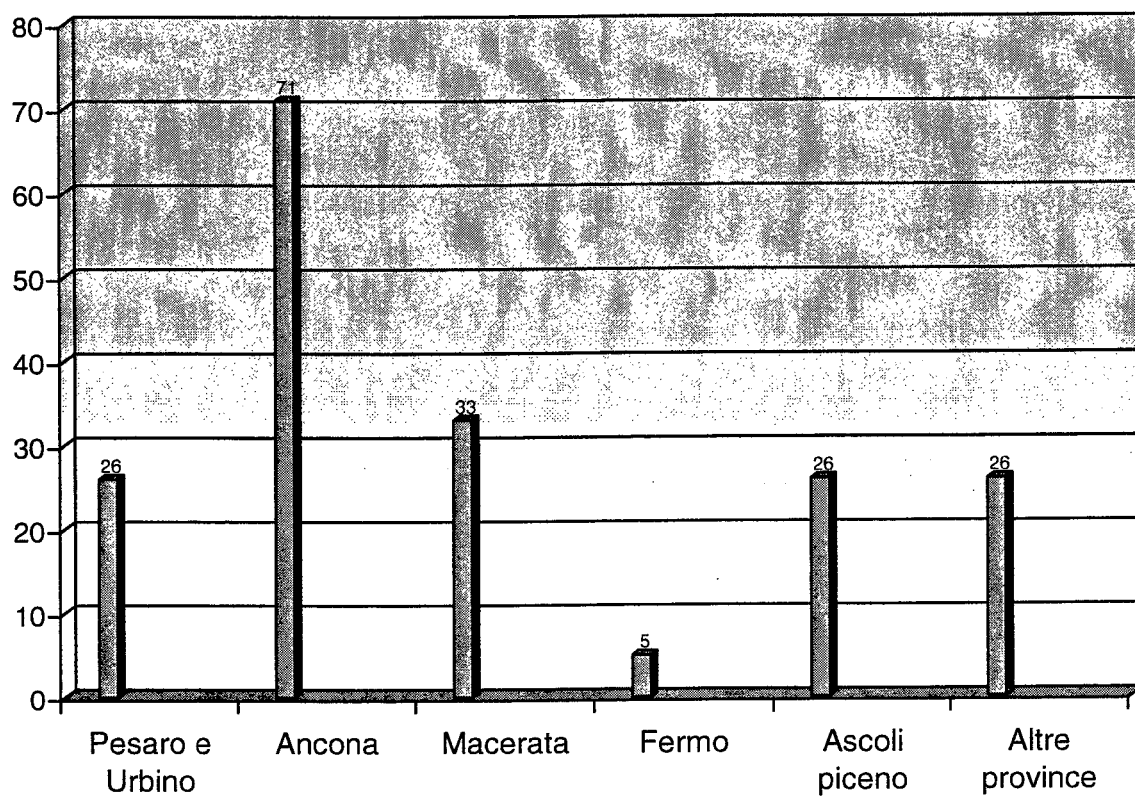
CATALOGAZIONE DI ARCHIVIO DEGLI ARGOMENTI

I	SANITA' – SERVIZI SOCIALI
II	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – E.R.A.P
III	SISMA – EVENTI CALAMITOSI
IV	URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI
V	ATTIVITA' PRODUTTIVE (<i>Industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo, caccia e pesca</i>)
VI	AMBIENTE – TERRITORIO – TRASPORTI – VIABILITA'
VII	PERSONALE DIPENDENTE (<i>Amm.ni varie - ex Dipendenti - Pensioni</i>)
VIII	INTERVENTI SOSTITUTIVI (<i>Commissari ad Acta Interventi presso i Comuni</i>)
IX	VARIE
X	ACCESSO AGLI ATTI (<i>L. 241/1990</i>)
XI	AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO
XII	ENTI LOCALI

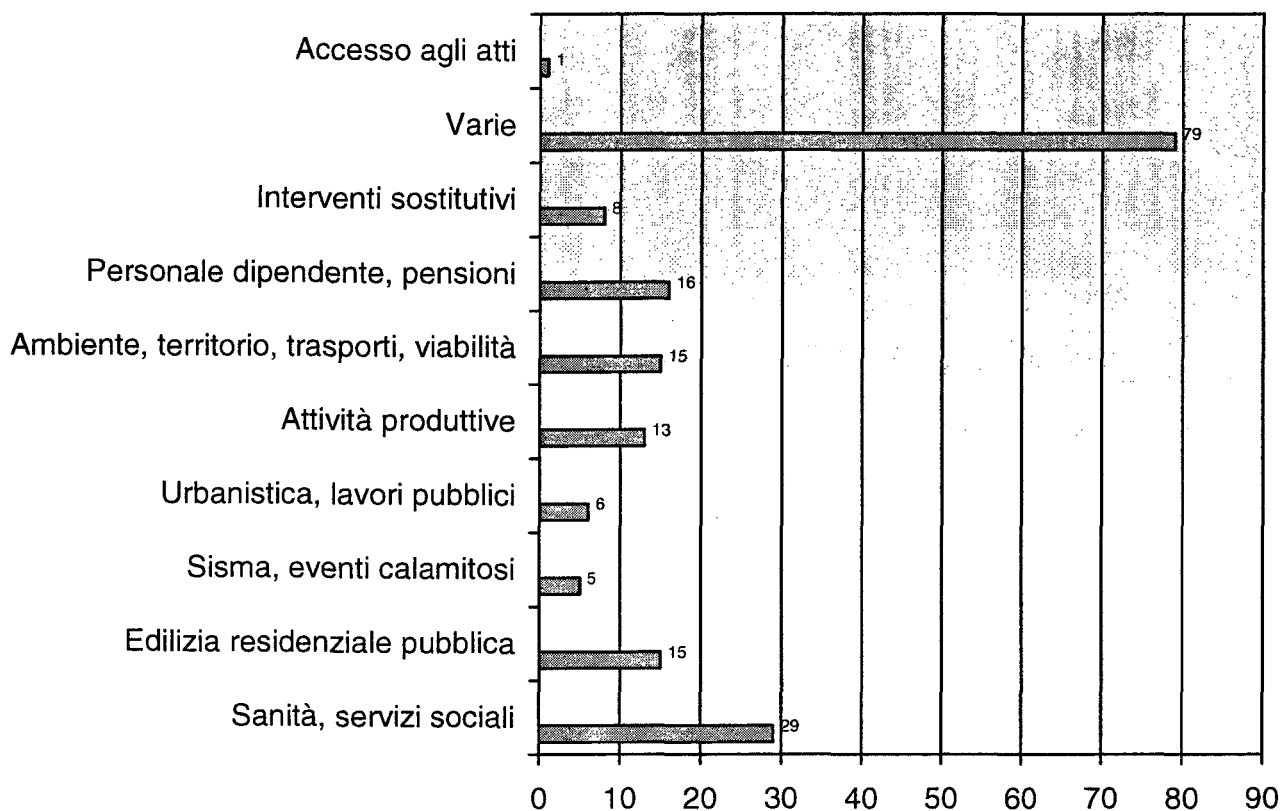
APPENDICE E GRAFICI

PAGINA BIANCA

Pratiche archiviate 2005 per Provincia



Pratiche archiviate nel 2005 per Categoria



TESTO AGGIORNATO DELLA LEGGE REGIONALE PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Legge regionale n. 29 del 14 ottobre 1981 nel testo aggiornato con la modifica dell'art. 10 disposta con l'art. 35, comma IV, della L.R. del 20 aprile 1990 n. 30 "Organizzazione amministrativa della Regione"

Art.1

E' istituito l'ufficio del Difensore civico.

Le modalità di nomina del Difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono regolati dalla presente legge.

Art.2

Il Difensore civico ha il compito di eseguire indagini sull'operato degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche in qualsiasi modo dipendenti dalla Regione, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

In particolare spetta al Difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui al precedente primo comma.

Se nel corso dello svolgimento di tale attività il Difensore civico rilevi che pratiche simili di altri soggetti si trovino in identica posizione, opera anche per queste ultime.

In ogni caso segnala agli organi statutari della Regione le irregolarità e le disfunzioni riscontrate.

Art.3

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea, e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla quarta votazione.

Qualora nella votazione successiva risulti parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più anziano di età.

In sede di prima istituzione dell'Ufficio il Consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.4

Il Difensore civico dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione e può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'art.3, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Il Difensore civico esercita le sue funzioni anche per i periodi di vacanza o di scioglimento del Consiglio regionale e rimane in carica, anche dopo la scadenza del quinquennio, fino all'elezione del successore.

Art.5

All'ufficio di Difensore civico deve essere eletta persona in possesso di laurea in giurisprudenza e che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

Art.6

Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore civico:

- 1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- 2) i membri del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
- 3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

L'ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione e con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura.

Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale.

Art.7

Il Difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza da ogni organo o ufficio della Regione.

Ha diritto di accedere agli atti di ufficio concernenti le questioni sottoposte a sua indagine.

I funzionari della Regione e delle altre amministrazioni in qualsiasi modo da essa dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili per lo svolgimento del suo compito.

Art.8

Al Difensore civico spetta una indennità pari allo stipendio base iniziale corrisposto al Direttore Generale dei Ministeri aumentata di una somma pari all'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato.

Art.9

Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione e agli organi statutari della Regione di cui al precedente art. 2, invia all'esame del Consiglio regionale una relazione annuale sulle indagini espletate, sui risultati di esse e sui rimedi segnalati.

Invia anche relazioni:

- a) all'organo o ufficio il cui operato è stato oggetto dell'indagine;
- b) ove occorra, all'autorità giudiziaria.

Art.10

L'ufficio del Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale ed è dotato di una segreteria il cui organico è determinato dall'ufficio di Presidenza che provvede all'assegnazione del relativo personale.

Art.11

Il ricorso al Difensore civico non esclude, per i cittadini interessati, la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi disciplinati dal D.P.R.21.11.1971, n.1199, se competenti; non esclude né limita in alcun modo il diritto di tutti i cittadini di adire, nei confronti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni da essa in qualsiasi modo dipendenti, gli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Art.12

Per il finanziamento degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20 milioni; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:

- a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di lire 20 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa, del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine";
- b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge del 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Al pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

- a) per l'anno 1981, con i fondi a carico del capitolo 1860101 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, - Rubrica 1, settore 8, sub-settore 6, programma 0, "Difensore civico", con la denominazione "Competenze ed indennità accessorie da corrispondersi al Difensore civico", con la dotazione di competenza e di cassa di lire 20 milioni;
- b) per gli anni successivi, con i fondi a carico dei capitoli corrispondenti. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142

Art. 8 – Difensore Civico

1. Lo Statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo Statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico, nonché i suoi rapporti con il Consiglio Comunale o Provinciale.

LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE ED

I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE

Legge 5 febbraio 1992 n. 104

Art. 36

1. Per i reati di cui agli artt. 527 e 628 c.p. nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro del codice penale e per i reati di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali e per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte del Difensore Civico, nonché dell'Associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata od un suo familiare.

**MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO**

Legge 15 maggio 1997, n. 127

Art. 16

(Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei Comuni delle rispettive Regioni e Province autonome e degli ordinamenti di ciascuna Regione e Provincia autonoma, i Difensori delle Regioni e delle Province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali. *(comma così modificato dall'art. 2 della legge 191/1998).*

2. I Difensori Civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI*D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267***Art. 136***(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)*

Qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad Acta nominato dal Difensore Civico Regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo. il Commissario ad Acta provvede entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

**DISPOSIZIONE PER LA DELEGIFICAZIONE DI NORME E PER LA
SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LEGGE DI
SEMPLIFICAZIONE 1999**

Legge 24 novembre 2000, n. 340

Art. 15

(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Il comma 4 dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
“4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito o di differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine al Difensore Civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego od il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico”.